



Comune di San Marzano sul Sarno

Provincia di Salerno

Repertorio n. _____ del _____

CONVENZIONE PER L'USO DELLO "STADIO COMUNALE" DI VIA GRAMSCI TRA

Comune di San Marzano sul Sarno (cod. fisc. 80022740650) in persona del

che interviene in qualità di responsabile del Settore _____,

E

L'Associazione _____ con sede in via
_____, rappresentata dal presidente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di San Marzano sul Sarno, proprietario, affida in gestione MISTA (art. 3 lettera C del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2014) alla associazione " _____ " con sede in _____, _____ (C.F.: _____) , in seguito chiamata semplicemente "gestore":

- il complesso sportivo denominato "Stadio Comunale", composto da un campo di calcio in terra battuta, spogliatoi e servizi annessi, aree di pertinenza, ubicati in San Marzano sul Sarno in via Gramsci, nei limiti delle parti agibili dello stesso, il tutto come meglio specificato nella planimetria allegata e nei certificati di agibilità allegati alla presente convenzione che potranno comunque essere aggiornati durante il periodo di vigenza della stessa.

È interdetto l'accesso alla restante parte della struttura i cui varchi/cancelli di accesso risultano allo stato tutti chiusi.

L'impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al gestore, allo scadere della presente convenzione dovrà essere riconsegnato al Comune di San Marzano sul Sarno in buono stato.

Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico del gestore, nulla sarà dovuto per eventuali migliorie dalla stessa apportate.

E' fatto divieto al gestore di sub-concedere l'impianto sportivo.

La convenzione è valida per l'utilizzo dell'impianto secondo gli orari allegati alla stessa comunque per 40 settimane con 3 sedute settimanali.

art.2 - FINALITÀ

Lo scopo della convenzione consiste nella realizzazione delle finalità sportive e sociali che il Comune persegue e in particolare:

- garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendessero utilizzare la struttura;

- consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione degli impianti con particolare riferimento all'apertura, chiusura, vigilanza, custodia e pulizia degli stessi;

- consentire ai gruppi sportivi, enti, associazioni di usufruire delle strutture suddette in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie;
- stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori della società/associazione responsabili della gestione, la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento delle strutture e degli arredi.

art.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata dalla data di stipula e fino al 30 giugno 2016.

La buona gestione e conduzione dell'impianto sportivo è condizione necessaria per il mantenimento della gestione.

La convenzione si intende risolta di diritto qualora nel periodo di validità della stessa fosse emanato dall'Amministrazione un bando per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'intero impianto sportivo da realizzarsi anche mediante l'apporto di capitale privato (project financing / concessione di lavori) o diverso provvedimento che preveda la riqualificazione dell'intero impianto.

art.4 - GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO

Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere abbandonate o sospese.

Il gestore subentra al Comune in tutti gli obblighi e le responsabilità verso gli utenti e verso terzi.

Il gestore dovrà garantire la custodia, pulizia, custodia, vigilanza dell'impianto sportivo, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge applicabili ed estensibili all'impianto in oggetto e al personale utilizzato per la sua gestione.

Il gestore dovrà consentire lo svolgimento delle gare dei campionati federali alle altre associazioni aventi sede legale nel Comune che ne facciano richiesta all'ente.

Spetta esclusivamente al Comune stabilire i soggetti fruitori dell'impianto, gli orari e i periodi in cui detti soggetti sono ammessi.

A tal fine il responsabile competente provvederà a comunicare per iscritto al gestore i calendari annuali nonché ogni eventuale variazione e a trasmettere le richieste degli utenti e le relative autorizzazioni.

Prima della formulazione dei calendari predetti il gestore può essere interpellato dall'Ente ad esprimere pareri non vincolanti e proposte di carattere operativo.

art. 5 - USI PARTICOLARE DELL'IMPIANTO SPORTIVO E LIMITAZIONI

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto sportivo per n. 15 giorni nell'arco della durata del presente contratto, previa comunicazione inoltrata almeno 7 giorni prima della data di utilizzo.

Il Comune si riserva altresì l'uso dell'impianto in orario antimeridiano su richiesta delle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento dell'attività didattica e dei giochi sportivi studenteschi.

In tali occasioni il gestore sarà tenuto a garantire l'apertura, chiusura e pulizia dell'impianto.

L'accesso all'impianto è consentito esclusivamente ai membri dell'associazione autorizzata, agli atleti impegnati nella gara, agli arbitri/commissari federali e agli altri soggetti strettamente legati allo svolgimento della gara (ad esempio: medico, massaggiatore).

È assolutamente vietata la presenza di pubblico all'interno della struttura sino al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente.

art. 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore, per garantire la vigilanza della struttura e la fruibilità delle docce e dei servizi igienici, deve assicurare la presenza dei propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto sportivo, garantendo la pulizia e il riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati al termine dell'attività giornaliera o durante le gare e comunque prima dell'inizio dell'attività sportiva del giorno successivo.

La pulizia dell'intero impianto sarà eseguita in modo da garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni , docce, lavabi ,W.C. etc.) con materiali di consumo a carico del gestore.

art. 7 – CONCORSO ALLE SPESE

Per la regolamentazione circa il concorso alle spese si rinvia all'art. 7 del regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 23.12.2014 che qui si intende riportato anche se non materialmente trascritto;

Resteranno a carico del gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria rese necessarie per incuria, per improprio utilizzo, o per intempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni o guasti verificatisi.

art.8 - OPERE DI MIGLIORIA E VALORIZZAZIONE

Eventuali piccole opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Amministrazione Comunale.

Gli interventi saranno a carico del gestore senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.

Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione la spesa derivante sarà a carico del gestore

art.9 - OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Spetta al Comune farsi carico della manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo ed il pagamento delle utenze.

art. 10 – CANONE

Per la convenzione d'uso dell'impianto sportivo il gestore verserà al Comune di San Marzano sul Sarno un canone annuo di € _____ (40 settimane con 3 sedute settimanali – non comprende le gare) come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 31.03.2015 da versare anticipatamente (o rate con interessi). Per le gare è dovuto specifico pagamento secondo le tariffe vigenti.

art. 11 - ASSICURAZIONE E FIDEIUSSIONE

Il gestore è responsabile dei danni da essa provocati a cose e terzi all'interno dell'impianto ed è pertanto obbligata a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile con i massimali di legge o concordati con il Comune ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento strutture sportive comunali". Qualora la polizza sottoscritta non copra tutti i danni possibili a cose e a terzi, il gestore risponde in proprio e manleva esplicitamente il Comune da ogni responsabilità.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositato, a pena di decadenza, presso il Comune entro sette giorni dalla stipula della presente convenzione e non potrà essere risolto senza l'assenso dell'Ente.

L'amministrazione comunale resta esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

A garanzia del rispetto del presente accordo è posto atto fideiussorio n. _____ del _____;

art. 12 – CONTROLLI E PENALI

il Comune potrà , tramite propri funzionari a ciò autorizzati, verificare periodicamente lo stato d'uso dell'impianto e la rigorosa osservanza di tutte le clausole descritte .

A detti funzionari dovrà essere consentito il libero accesso all'impianto sportivo in qualsiasi momento .

Eventuali infrazioni contestate e non regolarizzate potranno comportare la risoluzione della convenzione.

E' stabilita in € 300,00, oltre il recupero dell'eventuale maggior danno, la penale per ogni violazione del presente disciplinare da parte del gestore.

art. 13 - DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione e la risoluzione della convenzione per colpa del gestore qualora questi si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da parte del gestore stesso.

In particolare saranno motivo di decadenza :

- il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie ;
- l'interruzione del servizio e/o abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti e/o di altre associazioni;
- lo scioglimento dell'associazione/società.

Le parti potranno recedere unilateralmente dal rapporto , senza risarcimento danni, quanto al Comune per motivi di ordine pubblico senza preavviso, quanto alla controparte con un preavviso di 4 mesi.

Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l'impianto per necessità del caso.

art. 14 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto.

Qualora ciò non fosse possibile ,competente nel dirimere ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune di San Marzano sul Sarno e il gestore è il collegio arbitrale, in analogia a quanto previsto dall'art. 241 del D. Lgs. n.163/2006.

Nel caso di controversie i servizi non debbono subire interruzioni. Le spese di giudizio saranno, alla fine, a carico della parte soccombente.

art. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto , si rinvia ,in quanto applicabili , alle norme del libro IV , Titolo III, del Codice civile.

San Marzano sul Sarno, _____

Il Responsabile del settore Finanze e Servizi alla Persona

Il Presidente dell'Associazione _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il gestore, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente quanto previsto dai seguenti articoli:

art. 3 -DURATA DELLA CONVENZIONE

art. 4- GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO

art. 5- USI PARTICOLARE DELL'IMPIANTO SPORTIVO E LIMITAZIONI

art. 6 - OBBLIGHI DEL GESTORE

art. 7- CONCORSO ALLE SPESE

art. 8 - OPERE DI MIGLIORIA E VALORIZZAZIONE

art.11- ASSICURAZIONE

art. 12 – CONTROLLI E PENALI

art.13 - DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

San Marzano sul Sarno, _____

Il Presidente dell'Associazione _____